

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 21/09/2023) 31/10/2023, n. 30342**PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita E. A. - Consigliere -

Dott. FRAULINI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16256/2018 R.G. proposto da:

CONSORZIO ((Omissis)) IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell'avvocato ROTILI CARLO ALFREDO ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato PIAZZA NICOLA ((Omissis));

-ricorrente principale-

contro

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell'avvocato ROTILI CARLO ALFREDO ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato PIAZZA NICOLA ((Omissis));

-ricorrente incidentale-

E A.A., + Altri Omessi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell'avvocato MICELI MARIKA ((Omissis)) rappresentati e difesi dall'avvocato PIPIA MARIA STEFANIA ((Omissis));

-controricorrenti-

nonchè contro

CONSORZIO COPAL CONSORZIO POLIFUNZIONALE ARTIGIANALE LOCALE Scarl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato LIUZZI GUIDO ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLA SILVANO ((Omissis));

-controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2157/2017 depositata il 20/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ROBERTO

Svolgimento del processo

A.A., + Altri Omessi, proprietari di alcuni terreni siti nel territorio di (Omissis) interessati da una procedura espropriativa promossa dal Consorzio (Omissis) della provincia di (Omissis) per la realizzazione di insediamenti produttivi, artigianali ed industriali alla quale era seguita la determinazione dell'indennità provvisoria e l'espropriazione definitiva da parte dell'(Omissis) convennero in giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo il (Omissis), gestione separata IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo alle attività produttive - IRSAP - ed il CO.P.A.L.- Consorzio polifunzionale artigianale locale s.c.r.a.l., chiedendone la condanna al pagamento in favore degli stessi della giusta indennità liquidata in maniera irrisoria dal collegio dei tecnici, oltre interessi legali dal decreto di esproprio con ordine al deposito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 2157/2017, pubblicata il 21 novembre 2017, in accoglimento della domanda proposta, riteneva la carenza di legittimazione passiva del CO.P.A.L., che all'interno del procedimento espropriativo definito con l'esproprio in favore del (Omissis) aveva svolto unicamente il ruolo di soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali, invece riconoscendo la legittimazione passiva del (Omissis) e dell'IRSAP, quest'ultima in relazione ai principi espressi dal CGA della Sicilia nella sentenza n. 5 del 9.1.2017, già applicati dalla stessa Corte di appello in altro procedimento analogo.

La Corte di appello, quanto al merito, determinava l'indennità di espropriazione sulla base delle risultanze della C.T.U. e dovuta dal (Omissis) e dall'IRSAP a ciascun proprietario ordinando ad entrambi i soggetti il deposito delle stesse presso la Cassa depositi e prestiti oltre che al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il (Omissis) per la provincia di (Omissis), gestione separata Irsap e l'Irsap, rispettivamente affidati il primo ad un motivo ed il secondo a due motivi.

Si sono costituiti in giudizio il CO.P.A.L. s.c.r.a.l. ed i signori A.A., + Altri Omessi, questi ultimi quali eredi di B.B., deceduto il giorno (Omissis), resistendo ai ricorsi di entrambi i ricorrenti.

Il (Omissis) ed i proprietari delle aree espropriate hanno depositato memorie unitamente al CO.P.A.L. che ha pure depositato note di replica alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi per cassazione.

Il procedimento nel quale sono stati inseriti i due ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza è stato posto in decisione all'udienza del 21 settembre 2023.

Motivi della decisione

Giova premettere che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a se stante, in ricorso incidentale -cfr. [Cass. n. 27680/2021](#); conf. [Cass. n. 33809 del 19/12/2019](#); [Cass. n. 25054 del 07/11/2013](#)-.

Orbene, deve qualificarsi come ricorso principale quello proposto dal (Omissis) di (Omissis) mentre il ricorso proposto dall'IRSAP, notificato a mezzo pec a poche ore di distanza e nello stesso giorno di quello proposto dal (Omissis) alle altre parti, va qualificato come ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso principale il (Omissis) di (Omissis) ha dedotto la violazione e falsa applicazione del [D.P.R. n. 327 del 2001](#), [artt. 3](#) e [D.Lgs. n. 150 del 2011](#), 54, 29 e della

[L.R. Sicilia n. 32 del 2000](#), 57, come modificata dalla [L.R. Sicilia n. 20/2005](#) e 102 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva della CO.P.A.L. Secondo il ricorrente il quadro normativo di riferimento dallo stesso richiamato deporrebbe per l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra autorità espropriante, promotore dell'espropriazione e beneficiario della stessa oltre che con il concessionario dell'opera pubblica se allo stesso sia affidato il pagamento dell'indennità. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe fondata su una giurisprudenza relativa a fattispecie regolata dalla [l. n. 865/1971](#) e dunque non rilevante, essendo l'espropriazione regolata dal [D.P.R. n. 327 del 2001](#) e dalla legislazione regionale che espressamente impone all'impresa assegnataria il pagamento dell'indennità di espropriazione, essendo peraltro il CO.P.A.L. beneficiario dell'esproprio, come dallo stesso dichiarato in comparsa di risposta e come risulterebbe dalla determina dirigenziale n. 149 del 26.4.2011 del (Omissis) di (Omissis), nemmeno rilevando l'immissione in possesso da parte del (Omissis) essendo comunque il CO.P.A.L. assegnatario tenuto al versamento dell'indennità di espropriazione, concessionario e beneficiario in base al decreto di espropriazione.

Ed invero, la Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del CO.P.A.L., ritenendo che il soggetto legittimato fosse da individuare nel beneficiario dell'espropriazione, individuato nel caso di specie nel (Omissis) in base alla determina dirigenziale n. 149 del 26 aprile 2011 adottata dal (Omissis) di (Omissis), pure immessosi nel possesso dei beni in data 12 maggio 2011 -cfr.pag.4 ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata- ed invece risultando il CO.P.A.L. unicamente il soggetto "che avrebbe dovuto realizzare, nell'area espropriata, insediamenti produttivi artigianali e industriali, alla stregua del piano attuativo approvato dal (Omissis) con delibera n. 23 del 23 maggio 2008" - cfr.pag.5 primo cpv. della motivazione della sent.impugnata-.

Orbene, il ricorrente prospetta l'erroneità della decisione impugnata sul presupposto che il CO.P.A.L. sia soggetto assegnatario delle opere, concessionario delle stesse o beneficiario in quanto ente nei confronti del quale sarebbe stato emesso il decreto di esproprio.

Epperò tali affermazioni si scontrano con gli accertamenti meritali compiuti dalla Corte di appello la quale, con specifico riferimento al procedimento ablatorio in esame, come già ricordato ha affermato che la determina adottata il 26 aprile 2011 n. 149 dal (Omissis) aveva pronunciato l'espropriazione in favore del (Omissis) immessosi nel bene, mentre il CO.P.A.L. avrebbe dovuto unicamente essere il soggetto tenuto alla realizzazione degli insediamenti produttivi alla stregua del piano attuativo approvato dal (Omissis) con delibera n. 23 del 23 maggio 2008.

Ed a ciò, è appena il caso di ricordare, nulla può aggiungere l'esposizione di fatti in tutto o in parte diversa operata dai proprietari dell'area nel ricorso introduttivo al quale pure fa cenno la sentenza qui oggetto di ricorso nello svolgimento del processo, proprio in ragione delle valutazioni operate dalla Corte di appello sulle questioni e sui fatti controversi e sul contenuto stesso della determina dirigenziale del 26 aprile 2011, dalla stessa compiutamente esaminati, in modo da rendere nemmeno in astratto ipotizzabile il (qui peraltro non proposto) vizio di cui al n. 5 dell'[art. 360](#) comma 1 c.p.c., alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai ben consolidati nella giurisprudenza della Corte-cfr. [Cass. S.U. n. 8053/2014](#).

Orbene, dal quadro fattuale considerato dalla decisione impugnata non risulta dunque in alcun modo che il CO.P.A.L. fosse il soggetto beneficiario o concessionario o assegnatario delle opere. Ration per cui la censura si risolve in una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della sentenza impugnata che questa Corte non può in alcun modo verificare e/o validare essendole impedita, per costante giurisprudenza, qualunque incursione nei fatti ponderati e valutati dal giudice di merito senza che la censura peraltro prospetti, come si diceva, alcun omesso esame di fatti oggetto di contraddittorio e decisivi per il giudizio alla stregua dell'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, n. 5 ovvero, ancora, ipotizzi l'affermata esistenza di valutazioni fondate su fatti inesistenti, a voler seguire un indirizzo interpretativo pur non univoco di questa Corte - [Cass. n. 13918/2022](#), [Cass. n. 37382/2022](#), [Cass. n. 9507/2023](#), contra [Cass. n. 24395/2020](#), [Cass. n. 15777/2022](#) - ora rimesso all'esame delle S.U.

(Cass. nn. 8993/23 e Cass. n. 11111/2023).

La deduzione in ordine al prospettato litisconsorzio necessario fra i soggetti indicati dal ricorrente è dunque parimenti inammissibile, anch'essa agganciandosi ad una ricostruzione di merito che non trova alcuna conferma negli elementi esaminati dalla Corte di appello nè deduce l'omesso esame di documenti diversi da quelli indicati dalla Corte di appello, invece fondandosi sulla determina n. 149 del 26.4.2011 del (Omissis) sulla quale si è pure fondata la sentenza impugnata, rendendo per ciò stesso inammissibile la censura di omesso esame di un fatto- cfr. [Cass. S.U. n. 8054/2013](#).

Sulla base di tali considerazioni non è dunque consentito esaminare la fondatezza della censura sulla quale pure si è soffermato il Procuratore generale nelle conclusioni depositate agli atti.

Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dall'IRSAP, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della [L.R. Sicilia n. 8 del 2012, artt. 19](#), [L.R. Sicilia n. 9 del 2013, 64](#), [L.R. Sicilia n. 8 del 2016, 19](#) e 12 disp. sulle leggi in generale e 1703 e ss. c.c.. La Corte di appello, affermando la legittimazione passiva del ricorrente non avrebbe fatto corretta applicazione del quadro normativo di riferimento sopra indicato, in base al quale i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi (Omissis) della regione siciliana permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione - [L.R. Sicilia n. 8 del 2016, art. 19](#), non essendo possibile che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi (Omissis) potessero transitare presso l'IRSAP -art. 64 L.R. Sic. n. 9 del 2013- mantenendo i Consorzi la propria autonoma personalità giuridica -art. 64 L.R. Sic. n. 64, cit..

La Corte di appello, nel ritenere la responsabilità dell'IRSAP oltre che del (Omissis) di (Omissis) sulla base di quanto ritenuto dalla [sentenza n. 5/2017 del C.G.A.](#), avrebbe raggiunto un risultato interpretativo antitetico a quello espresso dalla normativa regionale esaminata nel suo complesso, volta invece a ribadire che i rapporti originariamente insorti in capo ai (Omissis) permanevano in capo ai medesimi enti, integrando una mera gestione di contabilità separata ex lege da parte dell'Istituto di rapporti rimasti nell'esclusiva titolarità dei Consorzi.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della [L.R. Sicilia n. 8 del 2012, artt. 9](#), [L.R. Sicilia n. 9 del 2013, 64](#), [L.R. Sicilia n. 8 del 2016, 19](#) e dei principi generali in materia di successioni fra enti pubblici, avendo la Corte di appello disatteso i consolidati principi espressi da questa Corte in tema di successione fra enti pubblici a titolo particolare.

I due motivi meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione.

Giova ricordare, ai fini di una più chiara comprensione della censura, che la [legge della regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8](#) (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), allo scopo di promuovere "l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti" (art. 2, comma 1), ha istituito l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), "ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive" (art. 1, comma 1).

All'istituzione dell'IRSAP hanno fatto riscontro la soppressione e la liquidazione dei (Omissis), secondo le fasi scandite dall'art. 19 della stessa legge regionale.

La legge anzidetta, in particolare, prefigurava il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, "con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria" (art. 19, comma 4, primo periodo).

Ultimata la procedura, "la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto" (art. 19, comma 4, secondo periodo, nella versione originaria). Ove il termine di centottanta

giorni fosse trascorso infruttuosamente il legislatore regionale aveva previsto che "i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione" (art. 19, comma 8, primo periodo, nella versione originaria).

In sede d'interpretazione autentica della disciplina regionale appena ricordata la [legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, art. 64](#), comma 1, primo periodo, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" aveva poi specificato che i (Omissis), transitati nella gestione separata presso l'IRSAP, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica", finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. In particolare, secondo l'originaria formulazione della [legge reg. n. 9 del 2013, art. 64](#) "Il comma 8 dell'[art. 19](#) della [legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8](#), si interpreta nel senso che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto art. 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui alla [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7](#), comma 1, lettera h), e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato [art. 19](#) della [legge regionale n. 8 del 2012](#). I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole "gestione separata IRSAP". In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi (Omissis) transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione." Peraltro, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare, a proposito della disciplina normativa appena ricordata - e prima dell'introduzione della [L.R. Sicilia n. 8 del 2016](#) del 17 maggio 2016 di cui si dirà appresso - che la legge interpretativa ripropone la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei (Omissis) e dell'IRSAP: "In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi (Omissis) transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione" ([art. 64](#), comma 1, ultimo periodo, della [legge regionale n. 9 del 2013](#)). -cfr. [Corte Cost.3 marzo 2016 n. 45](#).

Come si ricordava sopra, il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente modificato con la [L.R. Siciliana n. 8 del 2016](#) che, con l'art. 19, ha per quel che qui rileva, modificato la [legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, art. 19](#) nel modo di seguito riportato: "a) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 le parole "dalla competente Agenzia del territorio" sono sostituite dalle parole "dagli uffici del Genio civile competenti per territorio"; b) al comma 4 dell'art. 19 le parole "nel rispetto di quanto previsto dal comma 8, la gestione dei singoli consorzi per le aree sviluppo industriale transita all'istituto" sono sostituite dalle parole "l'istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun consorzio in liquidazione (enfasi aggiunta n.d.r.)"; c) al comma 5 dell'art. 19 le parole "nella gestione delle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei consorzi in liquidazione."; d) il comma 8 dell'art. 19 è sostituito dal seguente: "8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi (Omissis) transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della

celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti degli ex (Omissis), competenti per territorio, con qualifica ed anzianità complessiva di servizio più elevata, o, in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge. Il commissario liquidatore può utilizzare il personale non dirigenziale occorrente scelto prioritariamente tra il personale dell'ex (Omissis) di competenza. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione." (enfasi aggiunta n.d.r.).

Orbene, come si è visto, la sentenza impugnata, ha motivato la decisione in punto di legittimazione passiva dell'IRSAP, richiamando quanto ritenuto dal [C.G.A. nella sentenza n. 5/2017](#) ritenendo che la gestione separata del Consorzio istituita presso l'IRSAP non è un soggetto diverso dal neo costituito ente, essendo unicamente una forma di separazione di alcuni rapporti attivi e passivi rispetto al patrimonio principale dell'ente, responsabile unicamente con le risorse patrimoniali della gestione separata.

Orbene, tale decisione non è conforme a legge in quanto il C.G.A., nella ricordata sentenza richiamata per relationem dalla Corte di appello ha fondato il suo assunto sulla base di un quadro normativo che non considerava la disposizione introdotta dalla [L.R. Sicilia n. 8 del 2016, art. 2](#), tralasciando quindi di vagliare la portata precettiva dell'ulteriore norma sostitutiva della [l. n. 8 del 2012, art. 19](#) comma 8 nella quale, innovando rispetto alla modifica introdotta dalla l. r. sic. n. 9 del 2013, art. 64 si è espressamente previsto che i rapporti attivi e passivi facenti capo ai (Omissis) "permangono" in capo alle gestioni separate espressamente evidenziando che "In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi (Omissis) transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione." Orbene, la disposizione innovativa appena indicata ha sostituito integralmente la vecchia disposizione della [L.R. Sicilia n. 8 del 2012, art. 19](#), comma 8, modificata dalla L.R. sic. n. 9 del 2013, art. 64, anche nella parte in cui si era stabilito che il presidente dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto art. 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'[art. 7](#), comma 1, lettera h), della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata.

Si tratta, in definitiva, di un quadro normativo di riferimento che la Corte di appello, riferendosi a [C.G.A. n. 5/2017](#) - al cui interno non era stata presa in considerazione la disciplina modificativa della [l.reg. Siciliana n. 8 del 2012, art. 19](#) comma 8 come introdotta dalla [L.R. Sicilia n. 8 del 2016, art. 2](#) - ha totalmente tralasciato di considerare e valutare nella sua portata complessiva, soprattutto laddove risulta che il legislatore regionale, modificando la precedente disposizione introdotta nel 2013 con la modifica del vecchio art. 19, comma 8, L.R. Sic. cit., ha rimarcato in maniera precisa la permanenza dei rapporti attivi e passivi in capo ai (Omissis) fino alla fine della gestione delle operazioni di liquidazione escludendo il transito delle posizioni debitorie facenti capo alle gestioni all'IRSAP. Sulla base di tale complesso ed in effetti non particolarmente agevole reticolo normativo, reputa il Collegio che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere la legittimazione passiva dell'IRSAP rispetto ad un rapporto debitorio nascente da una procedura espropriativa iniziata dal (Omissis) di (Omissis) e conclusa, come acclarato dalla Corte di appello, con il decreto di esproprio emesso in favore dello stesso Consorzio in base alla determina dirigenziale del 26 aprile 2011 n. 149 resa dal medesimo ente senza fare corretta applicazione del quadro normativo di riferimento al quale pure ha fatto compiuto ed analitico riferimento il Procuratore Generale.

Il ricorso principale va quindi accolto.

Passando all'esame del ricorso incidentale, il (Omissis) di (Omissis) ha dedotto la violazione e falsa applicazione del [D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 3](#) e [D.Lgs. n. 150 del 2011, 54, 29 e 57](#) della

[L.R. Sicilia n. 32 del 2000](#), come modificata dalla [L.R. Sicilia n. 20/2005](#) e 102 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la carenza di legittimazione passiva del CO.P.A.L..

Secondo il ricorrente il quadro normativo di riferimento dallo stesso richiamato deporrebbe per l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra autorità espropriante, promotore dell'espropriazione e beneficiario della stessa oltre che con il concessionario dell'opera pubblica se allo stesso sia affidato il pagamento dell'indennità. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe fondata su una giurisprudenza relativa a fattispecie regolata dalla [l.n. 865 del 1971](#) e dunque non rilevante, essendo l'espropriazione regolata dal [D.P.R. n. 327 del 2001](#) e dalla legislazione regionale che espressamente impone all'impresa assegnataria il pagamento dell'indennità di espropriazione, essendo peraltro il CO.P.A.L. beneficiario dell'esproprio, come dallo stesso dichiarato in comparsa di risposta e come risulterebbe dalla determina dirigenziale n. 149 del 26.4.2011 del (Omissis) di (Omissis), nemmeno rilevando l'immissione in possesso da parte del (Omissis), essendo comunque il CO.P.A.L. assegnatario tenuto al versamento dell'indennità di espropriazione, concessionario e beneficiario in base al decreto di espropriazione.

In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'Irsap, dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto dal (Omissis) di (Omissis) va quindi cassata limitatamente all'accoglimento del motivo e la causa va rimessa alla Corte di appello di (Omissis) che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater, nel testo introdotto dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1](#), comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal (Omissis) di (Omissis). Accoglie il ricorso incidentale proposto dall'IRSAP. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di (Omissis) che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater, inserito dalla [L. n. 228 del 2012, art. 1](#), comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 21 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2023